



**COMUNE DI SAVONA**  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI**  
**UFFICIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI**

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO**  
**DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE**  
**E DELLO STATO D'ESERCIZIO E MANUTENZIONE**  
**DEGLI IMPIANTI TERMICI**

Adempimenti connessi all'attuazione della Legge 9 gennaio 1991 n°  
10, D.P.R. 26 agosto 1993 n° 412 e D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 551



## INDICE

Art. 1	Principi generali	pag. 3
Art. 2	Obblighi e facoltà dei soggetti responsabili d'impianto	pag. 3
Art. 3	Requisiti per Verificatori dell'Ente Comunale	pag. 5
Art. 4	Requisiti per Verificatori soggetti terzi	pag. 5
Art. 5	Controlli a campione e/o d'ufficio	pag. 6
Art. 6	Effettuazione dei controlli a campione e/o d'ufficio	pag. 7
Art. 7	Procedure di controllo a campione degli impianti di potenza inferiore ai 35 kW	pag. 8
Art. 8	Procedure di controllo d'ufficio	pag. 9
Art. 9	Operazioni di controllo e parametri di riferimento	pag. 10
Art. 10	Ulteriori adempimenti connessi ai controlli a campione e/o d'ufficio	pag. 11
Art. 11	Sanzioni amministrative	pag. 12
Art. 12	Riservatezza dei dati	pag. 12



## **Articolo 1**

### **Principi generali**

Il presente Regolamento disciplina l'attività di verifica da effettuarsi a cura del Comune di Savona, circa lo stato di manutenzione, d'esercizio, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici in attuazione dell'art. 31 della Legge 9 gennaio 1991 n° 10 e dell'art. 11 commi 18 e 20 del D.P.R. 26 agosto 1993 n° 412 e successive modificazioni, recanti norme ai fini del contenimento dei consumi energetici.

Sono soggetti alle operazioni di manutenzione e di controllo tutti gli impianti termici individuali o centralizzati, destinati alla climatizzazione degli ambienti e/o produzione di acqua calda sanitaria, così come definiti all'art. 1 comma f del D.P.R. 412/93 e successive modificazioni; sono esclusi dalle operazioni di controllo gli impianti termici inseriti in cicli di processo.

Non sono soggetti agli adempimenti connessi all'attuazione della Legge 10/91 e D.P.R. 412/93 e successive modificazioni i generatori di calore alimentati a combustibili solidi e/o combustibili non convenzionali, le cui caratteristiche non rientrano in quelle dei combustibili liquidi o gassosi comunemente commercializzati.

## **Articolo 2**

### **Obblighi e facoltà dei soggetti responsabili d'impianto**

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 412/93 così come modificato dal D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 551, per soggetto responsabile dell'impianto termico si intende quanto segue:

#### **1) Per impianti con potenza nominale inferiore a 35 kW:**

##### **è responsabile dell'esercizio:**

- il proprietario se occupante l'immobile o se l'immobile non è occupato;
- l'occupante a qualunque titolo dell'immobile.

##### **è responsabile dell'esecuzione delle manutenzioni e verifiche periodiche:**

- il proprietario se occupante dell'immobile o se l'immobile non è occupato, qualora ne mantenga in proprio la responsabilità e non la deleghi al manutentore dell'impianto;
- l'occupante a qualunque titolo dell'immobile, qualora ne mantenga in proprio la responsabilità e non la deleghi al manutentore dell'impianto;
- il manutentore dell'impianto, se delegato quale responsabile della manutenzione, il cui nominativo deve essere registrato sul libretto di impianto, sul quale dovrà altresì essere posta la sua firma per accettazione.

Ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.P.R. 412/93, così come modificato dal D.P.R. 551/99, l'occupante mantiene in maniera esclusiva la responsabilità di cui all'art. 11 comma 7 e cioè:

- rispetto del periodo annuale di esercizio;
- osservanza dell'orario nei limiti della durata giornaliera di attivazione;
- mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalla legge.

Limitatamente agli impianti termici di potenza inferiore ai 35 kW, i soggetti responsabili d'impianto hanno la facoltà di trasmettere, in prima persona o tramite il manutentore dell'impianto



ed entro i termini stabiliti con provvedimento dell'organo comunale competente, apposta «Dichiarazione di avvenuta manutenzione» con annessa assunzione di responsabilità attestante il rispetto delle norme vigenti con particolare riferimento all'ultima delle verifiche effettuate.

## **2) Per impianti con potenza nominale superiore o eguale a 35 kW:**

### **è responsabile dell'esercizio, della manutenzione e delle verifiche periodiche:**

- il terzo responsabile, se nominato quale gestore e manutentore dell'impianto il cui nominativo deve essere registrato sul libretto di centrale sul quale dovrà essere posta la sua firma per accettazione;
- l'amministratore, qualora non sia stato incaricato un terzo responsabile;
- il proprietario o i proprietari dell'immobile che non abbiano nominato un amministratore né incaricato un terzo responsabile.

I soggetti responsabili d'impianto dovranno provvedere a tenere aggiornato il libretto di impianto o di centrale, assumendone nel contempo gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione degli impianti stessi nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale; dovranno inoltre accertarsi che i soggetti a cui vengono affidate le operazioni di manutenzione e verifica periodica o viene delegata la terza responsabilità dell'impianto termico possiedano tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa.

L'eventuale atto di assunzione di responsabilità del terzo che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dall'art. 34 comma 5 della Legge 10/91, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario; la mancanza dei requisiti di cui all'art. 11 comma 3 del D.P.R. 412/93 rende nulla a tutti gli effetti la delega di responsabilità.

Il terzo eventualmente incaricato non può delegare ad altri le responsabilità assunte, e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando sia il rispetto della Legge 5 marzo 1990 n° 46 per le attività di manutenzione straordinaria e sia la propria diretta responsabilità.

I soggetti responsabili d'impianto hanno inoltre l'obbligo di consentire i controlli che l'Amministrazione Comunale dispone sugli impianti termici secondo quanto previsto dall'art. 31 della Legge 10/91 e dall'art. 11 commi 18, 19 e 20 del D.P.R. 412/93 e successive modificazioni.

Per gli impianti superiori a 35 kW il terzo eventualmente nominato, responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, dovrà comunicare entro sessanta giorni la propria nomina all'Ufficio controllo impianti termici del Comune di Savona; al medesimo ufficio il terzo responsabile comunicherà immediatamente eventuali revoche o dimissioni d'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza e sia di titolarità dell'impianto.

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici deve tra l'altro attenersi alle seguenti norme:

- rispetto del periodo annuale d'esercizio;
- osservanza dell'orario nei limiti della durata giornaliera d'attivazione;
- mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalla legge.



### **Articolo 3**

## **Requisiti per i Verificatori dell'Ente Comunale**

Limitatamente al personale alle dirette dipendenze del Comune di Savona, sia a tempo indeterminato e sia con contratto a termine, è facoltà dell'Amministrazione Comunale attribuire l'incarico di verificatore d'impianto sulla base del titolo di studio ad indirizzo tecnico, nonché delle precedenti esperienze lavorative in mansioni attinenti il campo di attività in questione.

### **Articolo 4**

## **Requisiti per i Verificatori dei soggetti terzi**

Vista l'importanza dei compiti assegnati, il Verificatore d'impianto deve possedere, almeno, gli stessi requisiti tecnico-professionali che sono richiesti dall'art. 3 della Legge 46/90 al Responsabile Tecnico della ditta di manutenzione (cioè al controllato); in particolare:

- a) Laurea in materia tecnica specifica conseguita presso un'università statale o legalmente riconosciuta;
- b) oppure Diploma di scuola superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 2 comma 1 della Legge 46/90, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, o in possesso di abilitazione professionale nel settore specifico, previo un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze di una impresa del settore (o di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari);
- c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno due anni consecutivi alle dirette dipendenze di una impresa del settore (o di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari);
- d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della Legge 46/90;
- e) oppure conoscenze specifiche nel settore termotecnico derivanti da precedenti prestazioni lavorative per un periodo non inferiore ad anni 3;
- f) oppure l'aver superato con esito positivo un corso di riqualificazione professionale della durata di 350 ore nel settore specifico e riconosciuto dall'Amministrazione Comunale;
- g) in generale l'incarico di verificatore può essere riconosciuto dall'Ente a tutti i soggetti in possesso dell'attestato dei corsi per Verificatori di Impianti Tecnici tenuti dall'ENEA e/o Enti equivalenti (I.S.P.E.S.L., ecc.).

Il Verificatore deve comunque possedere:

- una buona formazione tecnica e professionale almeno equivalente a quella necessaria per l'installazione e manutenzione delle tipologie di impianti da sottoporre a verifica;
- una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli da effettuare ed una pratica sufficiente di tali controlli;
- la competenza richiesta per redigere gli attestati i verbali e le relazioni che costituiscono la prova materiale dei controlli effettuati;



Inoltre:

- deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato delle verifiche; la remunerazione di ciascun agente non deve dipendere né dal numero delle verifiche effettuate né dai risultati di tali verifiche;
- l'organismo addetto alle verifiche deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile in favore dei propri dipendenti, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base alla legislazione vigente o si tratti di un organismo pubblico;
- il personale dell'organismo è vincolato dal segreto professionale.

L'affidamento dei controlli ai soggetti terzi sopra elencati avverrà in ogni caso nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei requisiti previsti al comma 19 dell'art. 11 del D.P.R. 412/93 così come modificato dall'art. 14 del D.P.R. 551/99.

Il Comune di Savona si riserva comunque la facoltà di verificare in qualsiasi momento l'idoneità dei soggetti terzi addetti alle operazioni di controllo, accertando per essi l'effettiva sussistenza dei requisiti minimi richiesti all'allegato I del D.P.R. 551/99.

## **Articolo 5**

### **Controlli a campione e/o d'ufficio**

I controlli a campione relativi agli impianti termici di potenza inferiore ai 35 kW (su almeno il 5% annuo degli impianti unifamiliari esistenti sul territorio) ai fini del riscontro della veridicità delle «Dichiarazioni di avvenuta manutenzione» (modello H) presentate, saranno finanziati mediante versamenti; l'importo di tali versamenti sarà stabilito da apposita deliberazione dell'organo comunale competente e dovranno essere corrisposti da tutti i soggetti responsabili d'impianto che abbiano fatto pervenire la dichiarazione stessa. Il Comune di Savona provvederà a produrre uno stampato conforme al modello H per i manutentori che ne faranno richiesta.

La trasmissione al Comune di Savona delle suddette «Dichiarazioni di avvenuta manutenzione» potrà essere effettuata periodicamente a cura delle ditte manutentrici presso l'Ufficio Controllo Impianti Termici del Comune di Savona, Corso Italia 19, fatta salva la possibilità per l'utente di provvedere di persona alla trasmissione per posta ovvero alla consegna direttamente presso l'ufficio stesso.

Il pagamento dell'onere previsto all'art. 15 del D.P.R. 551/99 per l'effettuazione dei controlli a campione potrà essere effettuato mediante l'utilizzo di un contrassegno autoadesivo (bollino) diviso in due tagliandi: il primo di questi (tagliando M) verrà applicato sul libretto d'impianto e costituirà ricevuta per l'utente; il secondo (tagliando F) verrà applicato sulla «Dichiarazione di avvenuta manutenzione» (modello H) che il tecnico dovrà compilare a seguito delle operazioni di verifica eseguite sull'impianto.

I contrassegni potranno essere ritirati dalle ditte manutentrici presso l'Ufficio Controllo Impianti Termici del Comune di Savona previa consegna dell'attestato di pagamento (c/c postale o altro) di un importo pari al valore complessivo del numero di contrassegni richiesti; le ditte manutentrici provvederanno ad addebitare all'utente il costo del contrassegno al momento delle operazioni di verifica eseguite sull'impianto; tali contrassegni non potranno essere commerciabili.

I contrassegni saranno prodotti a cura dell'Amministrazione Comunale ed avranno validità per il biennio stampigliato sul contrassegno stesso; l'eventuale eccedenza potrà essere rimborsata solo dopo la scadenza del biennio stesso.



Il colore del contrassegno varierà con l'avvicinarsi dei bienni e su ambedue i tagliandi di ogni contrassegno verrà stampigliata una numerazione progressiva (uguale per i due tagliandi); da parte dell'Ufficio sarà tenuta una scrupolosa contabilità dei contrassegni consegnati e di quelli ricevuti sulle «Dichiarazioni di avvenuta manutenzione».

Verrà comunque fatta salva la possibilità, sia per il manutentore e sia per l'utente, di presentare la «Dichiarazione di avvenuta manutenzione» per ogni singolo impianto mediante versamento eseguito su bollettino del conto corrente postale n° 10640175 intestato a: "Comune di Savona - Controllo Impianti Termici"; in questo caso le «Dichiarazioni di avvenuta manutenzione» potranno essere inviate tramite posta o presentate direttamente presso l'ufficio comunale sopra indicato insieme alla ricevuta di pagamento (e ad una fotocopia non autenticata di un documento di identità del responsabile d'impianto nel caso della spedizione postale).

Per gli impianti termici di potenza inferiore ai 35 kW per i quali non sia stata fatta pervenire entro i termini stabiliti alcuna «Dichiarazione d'avvenuta manutenzione» e per tutti gli impianti termici di potenza maggiore o uguale a 35 kW, sarà disposto il controllo d'ufficio con onere di spesa a totale carico dei rispettivi titolari e/o responsabili dell'impianto termico.

L'entità della somma da versare all'Amministrazione Comunale per il controllo d'ufficio sarà stabilita, in funzione della potenza termica e delle caratteristiche dell'impianto, mediante apposita deliberazione adottata dall'organo comunale competente.

## **Articolo 6**

### **Effettuazione dei controlli a campione e/o d'ufficio**

I controlli a campione e/o d'ufficio, ai sensi dell'art. 11 comma 18 del D.P.R. 412/93 e successive modificazioni, saranno effettuati preferibilmente nella stagione invernale previo preavviso all'occupante o al proprietario o, nel caso di condomini, ai relativi amministratori o proprietari dello stabile in cui è installato l'impianto; s'intende a carico dei suddetti la convocazione dell'eventuale responsabile d'esercizio e/o manutenzione. In sede di verifica dovrà sempre essere disponibile il libretto d'impianto o di centrale.

Qualora la verifica non potesse essere effettuata per causa imputabile ai soggetti preavvisati come sopra stabilito, essa verrà ripetuta previo ulteriore avviso, ed agli stessi soggetti verrà addebitato il 50% dell'importo previsto per il controllo d'ufficio secondo le tariffe deliberate dal Comune di Savona (a titolo di rimborso delle spese di movimentazione del personale).

La data e/o l'ora della verifica potranno essere variate su richiesta dell'utente solo in caso di comprovata e grave necessità, a condizione che la richiesta in tal senso pervenga in forma scritta entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente la data fissata per la verifica.

Ai sensi dell'art. 9 comma 7 del DPR 412/93 e successive modificazioni in caso di richiesta, da parte di un singolo utente, di verifica sul proprio impianto termico condominiale, l'onere di spesa verrà posto totalmente a carico del richiedente.

La richiesta di verifica, sempre da parte dell'utente, della sola temperatura ambiente dell'unità immobiliare di competenza, comporterà l'applicazione della relativa tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.

L'esecuzione dei sopralluoghi all'interno delle singole abitazioni avverrà normalmente con il consenso ed alla presenza degli occupanti delle medesime, o di persone da loro delegate.



In caso di dissenso e di sospetto di non conformità delle apparecchiature e degli impianti alle norme di sicurezza, s'inviterà il titolare dell'appartamento dissenziente a consentire il controllo, avvertendolo della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 340 c.p. ("Interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica") cui va incontro nel caso persista il suo rifiuto.

Per gli impianti termici alimentati a gas naturale fornito tramite rete di distribuzione, in caso di un reiterato rifiuto a consentire il controllo, il Comune di Savona, ai sensi dell'art. 16 comma 6 del Dlg.vo 23 maggio 2000 n° 164, potrà richiedere all'impresa di distribuzione la sospensione della fornitura del gas.

Le modalità di riconoscimento del verificatore ufficiale da parte del Comune di Savona saranno indicate nella lettera di preavviso della verifica.

Nel caso di impianti termici serviti da più generatori di calore collegati allo stesso circuito è facoltà del verificatore procedere alle operazioni di controllo della combustione solo su un numero limitato di generatori e non sulla totalità degli stessi; in questo caso i generatori da controllare, in numero comunque non inferiore a tre, saranno scelti, a giudizio del verificatore, tra quelli che presentano situazioni funzionali più critiche o più carenti sotto il profilo della manutenzione ed il costo della verifica verrà rapportato all'effettivo numero di generatori controllati.

## **Articolo 7**

### **Procedure di controllo a campione degli impianti di potenza inferiore ai 35 kW**

Conformemente a quanto previsto dall'art. 11 comma 20 del D.P.R. 412/93 e successive modificazioni, limitatamente agli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, i controlli ordinari biennali si intendono effettuati nei casi in cui i manutentori degli impianti termici, o terzi responsabili dell'esercizio, o i proprietari degli stessi trasmettano, nei termini che verranno stabiliti e comunicati pubblicamente dall'Ufficio Controllo Impianti Termici del Comune di Savona la «Dichiarazione di avvenuta manutenzione» redatta secondo il modello H allegato al D.P.R. 412/93, con il timbro e la firma del terzo responsabile (o del proprietario nel caso la prima figura non esista) e connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme del D.P.R. 412/93 e successive modificazioni con particolare riferimento ai risultati delle verifiche periodiche di cui all'art. 11 comma 12 del D.P.R. 412/93.

L'Amministrazione Comunale può stabilire, per manutentori e terzi responsabili, l'obbligo di consegna periodica delle dichiarazioni di cui sopra su supporto informatico standardizzato.

Sulle «Dichiarazioni di avvenuta manutenzione» (allegato modello H) pervenute verranno effettuati controlli a campione su almeno il 5% annuo degli impianti unifamiliari esistenti, secondo le modalità previste all'art. 11 comma 20 del D.P.R. 412/93 e successive modificazioni, mediante la seguente procedura:

- programmazione delle verifiche a campione, dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia comunque un'indicazione di maggiore criticità, avendo peraltro cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato;
- preavviso del controllo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indicante l'ora e il giorno in cui verrà effettuata la visita di controllo a campione senza alcun onere a carico dell'interessato (allegato modello A).



- effettuazione del controllo e compilazione del " Verbale di visita di controllo" (allegato modello B) redatto in triplice copia, delle quali una verrà lasciata al responsabile dell'impianto.

In caso di controllo con esito negativo sul verbale saranno riportati specificatamente tutti i parametri risultati non conformi.

Al responsabile dell'impianto risultato non in regola verrà concesso un lasso di tempo, commisurato direttamente alla complessità dell'intervento da eseguire ed inversamente alla pericolosità dell'anomalia riscontrata, per la messa a norma dell'impianto.

Ad intervento eseguito il responsabile dovrà inviarne comunicazione all'Ufficio Controllo Impianti Termici del Comune di Savona tramite raccomandata con ricevuta di ritorno corredata di idonea documentazione comprovante l'avvenuta messa a norma dell'impianto.

L'invio della documentazione comprovante la messa in regola degli impianti non precluderà in ogni caso agli Uffici competenti la facoltà di effettuare controlli a campione.

Decorsi i termini sopraindicati ed in assenza della comunicazione di cui sopra, l'Ufficio comunale competente procederà ad una nuova ispezione, con onere a totale carico del responsabile, e all'eventuale contestazione delle violazioni amministrative previste all'art. 31 commi 1 e 2 della Legge 10/91 tramite il "Verbale di accertamento e di contestazione" (allegato modello C), redatto in quadruplica copia; nel contempo potrà richiedere all'Autorità competente la disattivazione dell'impianto o, nel caso di impianti termici alimentati a gas naturale fornito tramite rete di distribuzione, ai sensi dell'art. 16 comma 6 del Dlg.vo 164/2000, potrà richiedere all'impresa di distribuzione la sospensione della fornitura del gas.

Ove possibile la violazione dovrà essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se la contestazione immediata non è potuta avvenire gli estremi della violazione dovranno essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro 360 giorni dall'accertamento.

## **Articolo 8**

### **Procedure di controllo d'ufficio**

Per gli impianti termici con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, qualora risulti omessa o incompleta la dichiarazione di cui al primo comma del precedente articolo 7 e in ogni caso per tutti gli impianti termici di potenza uguale o maggiore a 35 kW, il Comune di Savona attiverà un controllo d'ufficio, secondo la seguente procedura:

- comunicazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno dell'ora e del giorno in cui verrà effettuata la visita di controllo d'ufficio e delle modalità di pagamento della tariffa relativa (allegato modello A);
- effettuazione del sopralluogo e compilazione del "Verbale di visita di controllo" (allegato modello B) con le modalità già illustrate nel precedente Art. 7 .

Il pagamento della relativa tariffa dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data d'effettuazione della visita di controllo.



In caso di mancato pagamento, l'importo dovuto sarà trasmesso al Concessionario Sestri s.p.a. per il recupero del credito, maggiorato delle spese di notifica.

In caso di controllo con esito negativo si procederà con le modalità previste al precedente Art. 7.

## **Articolo 9**

### **Operazioni di controllo e parametri di riferimento**

Le verifiche di cui all'art. 1 previste ed elencate nel presente articolo, saranno effettuate da Tecnici dipendenti del Comune di Savona o da soggetti terzi da questi incaricati.

Il verificatore, che dovrà avere libero accesso agli impianti, controllerà che gli stessi siano gestiti, eserciti e mantenuti in modo conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente e dalle normative tecniche applicabili.

Di quanto sopra indicato verrà dato atto previa compilazione di verbale di visita (allegato modello B), che dovrà essere sottoscritto dal verificatore e dal responsabile dell'impianto (o da suo delegato), in triplice copia, una delle quali sarà consegnata al responsabile dell'impianto (o a suo delegato) che ne curerà la conservazione.

In particolare il verificatore accerterà:

- le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico
- che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione, vengano eseguite secondo le norme vigenti;
- che il libretto di centrale e/o di impianto venga correttamente tenuto e sia compilato in ogni sua parte;
- che il generatore sottoposto a verifica sia stato predisposto per le verifiche di legge.

Verificherà quindi, conformemente a quanto disposto dalla norma UNI 10389 e dal D.P.R. 412/93 e successive modificazioni, i seguenti parametri:

- tipo di combustibile;
- potenza termica del focolare (vedi D.P.R. 412/93 e successive modificazioni e circolare esplicativa M.I.C.A n° 823351 dell'11 giugno 1996)
- temperatura dei fumi all'uscita del generatore;
- temperatura dell'aria comburente;
- numero di Bacharach indicante la fumosità, nel caso di combustibili liquidi;
- percentuale di CO, espressa in p.p.m. (parti per milione), nei fumi all'uscita del generatore (come indicato al punto 6.1 della norma UNI 10389);
- percentuale di CO<sub>2</sub>, nei fumi all'uscita del generatore;
- percentuale di O<sub>2</sub>, nei fumi all'uscita del generatore;
- rendimento di combustione del generatore.

Inoltre, limitatamente alle parti visibili o a quanto controllabile con gli strumenti d'usuale dotazione, verificherà:

- stato delle coibentazioni;
- stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;
- stato dei dispositivi di regolazione e controllo della temperatura del generatore;
- sistema di aerazione dei locali in cui è installato il generatore di calore.



Per gli impianti dotati di libretto di centrale si accerterà che sullo stesso sia debitamente compilata la scheda relativa ai consumi di combustibile. Si accerterà inoltre, nel caso di impianto termico centralizzato al servizio di una pluralità di utenti, dell'esistenza della tabella di cui all'art. 9 comma 8 del D.P.R. 412/93 e successive modificazioni e dell'esattezza e completezza dei dati in essa riportati.

Inoltre:

- nel caso di impianti con potenzialità maggiore o eguale a 35 kW i risultati delle verifiche verranno trascritti negli appositi spazi previsti sul libretto di centrale (allegato F del D.P.R. 412/93) e verrà posto in calce timbro e firma del verificatore;
- nel caso di impianti con potenzialità minore di 35 kW verrà soltanto apposto sul libretto di impianto (allegato G del D.P.R. 412/93) un timbro e una firma del verificatore a conferma dell'avvenuta verifica.

## **Articolo 10**

### **Ulteriori adempimenti connessi ai controlli a campione e/o d'ufficio**

Alla presenza di situazioni di grave pericolosità, il verificatore potrà richiedere la disattivazione dell'impianto da disporsi con apposito atto da parte dell'autorità competente.

Inoltre:

- nel caso in cui, durante le operazioni di verifica, venisse riscontrata la presenza di uno o più generatori di calore non dichiarati, il verificatore procederà all'accertamento e registrazione sul verbale di visita di controllo; per ciascuno di questi generatori, sui quali in ogni caso dovrà essere consentita l'effettuazione dei controlli di rito, i responsabili d'impianto dovranno corrispondere le tariffe stabilite dal Comune di Savona per la relativa potenza nominale del focolare;
- nel caso in cui, durante le operazioni di verifica, venisse accertata la presenza di irregolarità non specificatamente riguardanti le verifiche in corso, le stesse verranno registrate sul verbale di visita e successivamente saranno oggetto di specifica segnalazione agli Organi competenti (allegato modello D).
- qualora il responsabile d'impianto si rifiutasse di apporre la firma sul verbale di visita, si procederà all'annotazione sul verbale stesso, dandone comunicazione agli Enti competenti;
- nel caso si rendesse necessario, è facoltà del Comune di Savona richiedere ulteriori e più approfondite verifiche sullo stato e l'idoneità del sistema di evacuazione fumi a servizio dell'impianto termico sottoposto a controllo; le verifiche, a totale carico dell'utente, dovranno essere eseguite da una ditta specializzata ed iscritta alla Camera di Commercio ed il loro risultato dovrà venire tempestivamente comunicato all'Ufficio Controllo Impianti Termici. Nel caso lo ritenga opportuno, l'Ufficio potrà procedere direttamente all'esecuzione delle sopra indicate verifiche; in tal caso l'onere di spesa a carico dell'utente sarà pari al doppio del costo di un controllo eseguito su impianto termico di potenza superiore ai 350 kW servito da un unico generatore;
- per impianti di potenza nominale non inferiore a 350 kW, nel caso sia stato nominato un "terzo responsabile", si procederà all'accertamento del possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti



di cui all'art. 11 comma 3 del D.P.R. 412/93 e successive modificazioni; la mancanza di detti requisiti verrà comunicata all'amministratore o al proprietario dell'impianto, avvertendolo della nullità a tutti gli effetti, per mancanza dei requisiti di legge, della delega di responsabilità effettuata. Inoltre, ai sensi dell'art. 16 comma I della Legge 46/90, nei confronti del manutentore riscontrato privo dei requisiti richiesti, potrà essere elevata sanzione amministrativa per un importo da euro 516,00 a euro 2.582,00.

## **Articolo 11**

### **Sanzioni amministrative**

Ai sensi dell'art. 34 comma 5 della Legge 10/91, le sanzioni amministrative sono determinate nella misura minima di euro 516,00 e nella misura massima di euro 2.582,00.

Trattandosi di sanzione amministrativa per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n° 689, è ammesso il versamento di una somma pari ad un terzo della misura massima di cui al comma precedente, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non sia avvenuta, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le controdeduzioni da trasmettere al Prefetto a seguito della presentazione da parte degli interessati di scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 18 1° comma della Legge 689/81, il Comune di Savona disporrà una gradazione delle sanzioni a seconda della tipologia delle infrazioni riscontrate.

## **Articolo 12**

### **Riservatezza dei dati**

Il Comune, ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni, informa che i dati reperiti in forza del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per lo svolgimento delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

